

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

**AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI
CANDIDATURA RELATIVE A NOMINE/DESIGNAZIONI
DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE
PER INCARICHI CON DURATA
COINCIDENTE CON LA LEGISLATURA REGIONALE**

*ai sensi degli articoli 5 e 18 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5
(Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli
organ amministrativi di competenza della regione)*

Avvertenze generali

1. E' pubblicato il presente avviso pubblico per la presentazione di proposte di candidatura relative a incarichi, soggetti a candidatura ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della l.r. 5/2008, con durata coincidente con la legislatura regionale di competenza del Consiglio regionale. L'elenco completo delle nomine e delle designazioni di competenza del Consiglio regionale relative a incarichi con durata coincidente con la legislatura è pubblicato nel Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 24.9.2014, n. 38.
2. Gli incarichi di cui al presente avviso, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (*Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione*), scadono il centocinquantunesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale, salve diverse disposizioni normative (specificate di seguito).
3. **L'avviso indica il numero di componenti nominati/designati dal Consiglio regionale per i quali è ammessa la presentazione di proposte di candidatura ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della l.r. 5/2008, i requisiti occorrenti e le specifiche incompatibilità, ai sensi delle disposizioni normative vigenti alla data della presente pubblicazione. E' fatta salva ogni diversa disposizione normativa che possa intervenire in seguito.**
4. Il Consiglio regionale della Toscana si riserva di modificare, sospendere, revocare o non procedere alle nomine o alle designazioni di cui al presente avviso, qualora ricorrano disposizioni normative o motivazioni d'interesse pubblico in merito, senza che per i proponenti la candidatura insorga alcuna pretesa o diritto.
5. I requisiti, le incompatibilità e le limitazioni per l'assunzione di incarichi indicati sono quelli previsti dalla normativa di settore; per tutte le cariche, se non diversamente indicato, trovano inoltre applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5, in particolare gli articoli 9, 10, 11, 12 e 13.
6. Ai fini della presentazione delle proposte di candidatura, si consiglia di prendere visione della l.r. 5/2008 e in particolare dell'articolo 7, comma 3, della legge stessa.
7. Si fa presente che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza (art. 53 del d.lgs. 165/2001).

Modalità di presentazione delle proposte di candidatura

- a. Ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della l.r. 5/2008, le proposte di candidatura - escluse quelle relative agli organi di controllo contabile e quelle avanzate dalla persona direttamente interessata - devono contenere, a pena di inammissibilità, un numero pari di nominativi di entrambi i generi, qualunque sia il numero di nomine o designazioni da effettuare.
- b. Le proposte di candidatura devono essere redatte utilizzando **esclusivamente** la modulistica allegata, disponibile altresì nel sito web del Consiglio regionale della Toscana www.consiglio.regione.toscana.it, alla sezione "Attività - Nomine - Elenchi - Avvisi pubblici - 2015".
- c. **Ciascuna proposta di candidatura deve essere presentata utilizzando la modulistica allegata al presente avviso.**
- d. Le dichiarazioni rese e sottoscritte nell'istanza di presentazione della candidatura hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal d.p.r. 445/2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
- e. Alla proposte di candidatura deve essere allegata copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
- f. **Le proposte di candidatura devono pervenire ENTRO E NON OLTRE LA DATA INDICATA QUALE "TERMINE PRESENTAZIONE CANDIDATURE". Non saranno considerate le proposte di candidatura pervenute oltre tale data.**

- g. Le proposte di candidatura, indirizzate al Presidente del Consiglio regionale della Toscana – Via Cavour, 2 – 50129 Firenze, devono pervenire con una delle seguenti modalità:
- invio per posta all'indirizzo sopra indicato. Ai fini del rispetto del termine di scadenza farà fede la data di ricevimento apposta da parte dell'Ufficio protocollo del Consiglio regionale della Toscana. Si precisa che non farà fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante, pertanto saranno considerate irricevibili le istanze pervenute successivamente al termine per la presentazione delle candidature, ancorché spedite prima del termine indicato dall'avviso;
 - presentate a mano all'Ufficio protocollo del Consiglio regionale della Toscana, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00;
 - in via telematica, allegando copia sottoscritta della proposta di candidatura in formato pdf, esclusivamente con una delle seguenti modalità alternative:
 - tramite propria casella di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: consiglioregionale@postacert.toscana.it. Farà fede la data di invio;
 - identificazione del richiedente attraverso il sistema informatico regionale denominato Ap@ci¹ (<https://web.e.toscana.it/apaci>) a cui si accede mediante Tessera sanitaria attivata presso gli sportelli delle aziende sanitarie toscane oppure mediante registrazione. Per le domande inviate tramite Ap@ci farà fede la data di invio.
- h. Il Consiglio regionale potrà trasmettere le comunicazioni relative al presente avviso, oltre che al domicilio fisico, anche al domicilio digitale. Il richiedente deve comunicare in modo esatto il suo recapito e deve comunicare tempestivamente l'eventuale cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella proposta di candidatura.

Casi particolari per la presentazione delle proposte di candidatura

Commissione regionale per le pari opportunità

Le proposte di candidatura possono essere presentate, oltre che dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, della l.r. 5/2008, anche da associazioni femminili costituite a livello regionale e da organizzazioni politiche e sociali operanti sul territorio regionale per fini di pari opportunità (articolo 2, comma 5, l.r. 76/2009).

Conferenza permanente delle autonomie sociali (COPAS)

Le proposte di candidatura delle rappresentanze di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d), della l.r. 21/2014 possono essere presentate da parte delle associazioni, delle cooperative e degli altri organismi iscritti nei seguenti albi:

- Registro regionale dell'associazionismo di promozione sociale**, di cui all'articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 "Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati"): per la presentazione di proposte di candidatura per i rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e culturale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), l.r. 21/2014;
- Registro regionale delle organizzazioni di volontariato**, di cui all'articolo 4 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle istituzioni di volontariato): per la presentazione di proposte di candidatura per i rappresentanti delle associazioni di volontariato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), l.r. 21/2014;
- Albo regionale delle cooperative sociali**, di cui all'articolo 3 della legge regionale 24 novembre 1997, n. 87 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale): per la presentazione di proposte di candidatura per i rappresentanti delle cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), l.r. 21/2014.

¹ Ap@ci è il sistema web che consente di inviare comunicazioni telematiche alla Pubblica Amministrazione Toscana. Attraverso la procedura sarà possibile inviare la documentazione in formato digitale, avere conferma dell'avvenuta consegna e ricevere l'informazione dell'avvenuta assegnazione del numero di protocollo da parte dell'Amministrazione.

COMMISSIONE REGIONALE PER LE PARI OPPORTUNITA'

Normativa di riferimento: L.R. 15/12/2009, n. 76

Composizione:

Membri effettivi nominati/designati dal Consiglio regionale (vedl. "Composizione organo")	Membri supplenti nominati/designati dal Consiglio regionale	Scadenza	Durata incarico	Termine presentazione candidature
da 14 a 20	0	22/11/2015	Legislatura regionale	08/09/2015

Compensi:

Importo Gettone		Importo Indennità		Rimborso spese
Membro	Presidente	Membro	Presidente	
	Vicepres.	Vicepres.	Vicepres.	SI
		€ 1.769,04	€ 13.418,28	
			€ 6.451,08	

Requisiti specifici:**Specifiche incompatibilità (previste dalla normativa di settore):**

COMPOSIZIONE ORGANICO - La Commissione regionale per le pari opportunità è composta (art. 2, comma 1, l.r. 76/2009):
 a) da un numero di donne non inferiore a 14 e non superiore a 20 nominate dal Consiglio regionale, scelte tra coloro che abbiano riconosciute esperienze di carattere scientifico, sociale culturale, professionale, economico, politico;
 b) dalla consigliera regionale di parità.

Il numero delle componenti, determinato dal Consiglio regionale al momento della nomina della Commissione, rimane invariato per l'intera durata in carica (art. 2, comma 2, l.r. 76/2009).

La Commissione dura in carica quanto il Consiglio regionale che l'ha nominata (art. 2, comma 6, l.r. 76/2009).

NOTE - INDENNITÀ: alla presidente e alle componenti della Commissione è attribuita una indennità di funzione annua il cui importo è stabilito, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della l.r. 76/2009, con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale 30 luglio 2010, n. 62.

RIMBORSO SPESE: ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della l.r. 76/2009.

PRESENTAZIONE PROPOSTE DI CANDIDATURA: le proposte di candidatura possono essere presentate, oltre che dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, della l.r. 5/2008, anche da associazioni femminili costituite a livello regionale e da organizzazioni politiche e sociali operanti sul territorio regionale per fini di pari opportunità (art. 2, comma 5, l.r. 76/2009).

Modulistica per la presentazione delle proposte di candidatura: Allegato n. 3

Allegato n. 3

Parte I

Al Presidente del
Consiglio regionale della Toscana
Via Cavour, 2
50129 Firenze

Oggetto: **proposta di candidatura per la nomina a componente della Commissione regionale per le pari opportunità ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) e dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 15 dicembre 2009, n. 76 (Commissione regionale per le pari opportunità)**

PROPOSTA DI CANDIDATURA PRESENTATA DA:

<input type="checkbox"/>	PERSONA DIRETTAMENTE INTERESSATA ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera e), della l.r. 5/2008
	<p>La sottoscritta _____</p> <p>nata a _____ il _____</p> <p>residente a _____ prov. _____ c.a.p. _____</p> <p>via/piazza _____</p> <p>presenta la propria candidatura</p>
<input type="checkbox"/>	SOGGETTO DIVERSO DALLA PERSONA DIRETTAMENTE INTERESSATA ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettere a), b), c) e d), della l.r. 5/2008
	<p>Il/La sottoscritto/a _____</p> <p>in qualità di legale rappresentante di:</p> <p><input type="checkbox"/> organizzazione sindacale regionale</p> <p><input type="checkbox"/> associazione riconosciuta/fondazione/ente pubblico o privato operante in Toscana nel settore interessato</p> <p><input type="checkbox"/> università/istituto di ricerca della Toscana</p> <p><input type="checkbox"/> ordine professionale avente sede in Toscana</p> <p><input type="checkbox"/> associazione femminile costituita a livello regionale (art. 2, c. 5, l.r. 76/2009)</p> <p><input type="checkbox"/> organizzazione politica e sociale operante sul territorio regionale per fini di pari opportunità (art. 2, c. 5, l.r. 76/2009)</p> <p>denominato/a _____</p> <p>via/piazza _____</p> <p>telefono _____ fax _____</p> <p>presenta la candidatura</p> <p>della Sig.ra _____</p>

Allegato n. 3

ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione),

ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 15 dicembre 2009, n. 76 (Commissione regionale per le pari opportunità),

PER LA NOMINA IN QUALITA' DI COMPONENTE DELLA

COMMISSIONE REGIONALE PER LE PARI OPPORTUNITA'

Si allegano alla presente:

- a) dichiarazione della/e candidata/e ai sensi dall'articolo 8 della l.r. 5/2008 (parte II della presente modulistica);*
- b) curriculum degli studi e delle esperienze professionali della/e candidata/e;*
- c) copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità della/e candidata/e.*

Luogo _____, data _____

Firma

Allegato n. 3

Parte II

Al Presidente del
Consiglio regionale della Toscana
Via Cavour, 2 - 50129 Firenze

DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO AI SENSI DALL'ARTICOLO 8 DELLA L.R. 5/2008

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
residente a _____ prov. _____ c.a.p. _____
via/piazza _____
telefono _____ fax _____
indirizzo e-mail _____ indirizzo p.e.c. _____

Indicare l'indirizzo al quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni (se diverso dalla residenza):

ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);

ai sensi dell'articolo 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi così come disposto dell'art. 76 del citato d.p.r. 445/2000;

DICHIARA

1. di essere in possesso dei requisiti richiesti in riferimento alla carica da ricoprire;
2. di essere disponibile, qualora nominato, ad accettare l'incarico di componente della Commissione regionale per le pari opportunità a seguito della proposta di candidatura presentata da _____¹;
3. di appartenere alle seguenti associazioni che hanno finalità dichiarate o svolgono di fatto attività di carattere politico, culturale, sociale, assistenziale e di promozione economica

¹ compilare qualora trattasi di candidatura presentata da soggetto diverso dalla persona direttamente interessata

Allegato n. 3

4. di NON essere dipendente presso Pubbliche Amministrazioni

- ovvero, di rientrare nella seguente categoria contrassegnata:

 di essere dipendente delle Pubbliche Amministrazioni con contratto a tempo determinato/indeterminato: a tempo pieno a tempo parziale: indicare la percentuale

presso il seguente Ente:

denominazione _____

indirizzo _____

NB: ai sensi dell'articolo 53, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.

5. di NON essere un soggetto, già lavoratore privato o pubblico, collocato in quiescenza

- ovvero, di rientrare nella seguente categoria contrassegnata:

 di essere un soggetto, già lavoratore privato o pubblico, collocato in quiescenza a decorrere dal (indicare la data del collocamento in quiescenza)

6. di NON trovarsi nelle condizioni di cui al comma 16 ter dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001, il quale prevede che "i dipendenti (delle amministrazioni pubbliche) che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, (del decreto stesso) non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri";

7. di NON trovarsi nelle ipotesi previste dall'articolo 10 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) quali cause di esclusione;

8. di NON trovarsi nelle ipotesi previste dalla l.r. 5/2008 all'articolo 11, quali cause di incompatibilità, e all'articolo 12, quali situazioni di conflitto di interesse;

- ovvero, di rientrare nella seguente ipotesi contrassegnata:

 di trovarsi nella seguente ipotesi costituente causa rimuovibile di incompatibilità prevista dall'articolo 11 della l.r. 5/2008 e/o di conflitto di interesse prevista dall'articolo 12 della l.r. 5/2008:

e di essere disponibile, se nominato/designato, a rimuoverla entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta nomina/designazione, dandone immediato avviso al Settore Assistenza al procedimento degli atti consiliari e ai lavori d'Aula. Nomine - Consiglio regionale della Toscana - Via Cavour, 2 - 50129 Firenze (p.e.c. consiglio regionale@postacert.toscana.it);

NB: è incompatibile, ai sensi dell'articolo 11, lett. f), della l.r. 5/2008, il titolare di due incarichi di membro effettivo in collegi sindacali e organi di controllo la cui designazione o nomina sia di competenza di enti pubblici anche economici o di società di capitali da essi partecipate in modo esclusivo o prevalente.

Allegato n. 3

9. **con riferimento alle limitazioni per l'esercizio degli incarichi previste dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 13 della l.r. 5/2008, di trovarsi nella seguente ipotesi:**

- di NON essere titolare di incarico retribuito conferito con nomina/designazione regionale;
- di essere **titolare del seguente incarico retribuito** conferito con nomina/designazione regionale

e di essere disponibile, se nominato/designato, a rimuovere il suddetto incarico entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta nomina/designazione, dandone immediato avviso al Settore Assistenza al procedimento degli atti consiliari e ai lavori d'Aula. Nomine - Consiglio regionale della Toscana – Via Cavour, 2 - 50129 Firenze (p.e.c. consiglio regionale@postacert.toscana.it);

10. **con riferimento alle limitazioni per l'esercizio degli incarichi previste dai commi 4, 5, 5 bis, 5 bis 1 e 5 ter dell'articolo 13 della l.r. 5/2008, di trovarsi nella seguente ipotesi (v. riquadro sottostante):**

- di non aver svolto due mandati consecutivi, in una stessa carica o in cariche diverse, presso il medesimo ente o organismo, a seguito di nomina/designazione da parte della Regione Toscana o da parte di soggetti diversi;
- di aver svolto due mandati consecutivi con **durata naturale superiore a tre anni**, in una stessa carica o in cariche diverse, presso il medesimo ente o organismo, a seguito di nomina o designazione da parte della Regione Toscana o da parte di soggetti diversi, e di dare atto che è trascorso un periodo superiore a due anni dalla cessazione del secondo;
- di aver svolto mandati consecutivi con **durata naturale uguale o inferiore a tre anni per una durata complessiva pari o superiore a sei anni**, in una stessa carica o in cariche diverse, presso il medesimo ente o organismo, a seguito di nomina/designazione da parte della Regione Toscana o da parte di soggetti diversi, e di dare atto che è trascorso un periodo superiore a due anni dalla cessazione dell'ultimo;

* gli enti o gli organismi cui si riferisce la norma sono quelli per cui è prevista almeno una nomina/designazione regionale

* sono considerati anche i mandati svolti prima dell'entrata in vigore della legge regionale 5/2008

* i mandati esercitati per un periodo inferiore alla metà della durata naturale del mandato non sono considerati "svolti"

* i mandati svolti in cariche diverse si considerano "consecutivi" quando tra la fine del primo e l'inizio del secondo intercorre un periodo inferiore a un anno

* per i mandati con durata naturale uguale o inferiore a tre anni, il divieto di assunzione di incarichi opera successivamente allo svolgimento di un numero di mandati consecutivi di durata complessiva pari o superiore a sei anni

Allegato n. 3

12. di impegnarsi, qualora nominato/designato, a comunicare al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire di cause di esclusione, incompatibilità, conflitto di interesse o sospensione di cui agli articoli 10, 11, 12 e 16 della l.r. 5/2008 ovvero previste dalla normativa specifica che disciplina la nomina/designazione, dandone immediato avviso al Settore Assistenza al procedimento degli atti consiliari e ai lavori d'Aula. Nomine - Consiglio Regionale della Toscana - Via Cavour, 2 - 50129 Firenze (p.e.c. consiglioregionale@postacert.toscana.it).

Si allegano alla presente:

- a) curriculum degli studi e delle esperienze professionali;
b) copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del candidato.

Luogo _____, data _____

Il dichiarante

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

- a. i dati personali forniti dall'interessato sono richiesti in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 e sono trattati per le finalità istituzionali previste dalla stessa legge;
b. il conferimento dei dati è obbligatorio, l'eventuale rifiuto ha come conseguenza l'impossibilità di gestire le proposte di candidatura;
c. i dati sensibili inerenti all'appartenenza ad associazioni non saranno comunicati ad altri soggetti, né diffusi in alcuna forma;
d. i diritti previsti dall'articolo 7 del d.lgs. 196/2003 relativi al suddetto trattamento possono essere esercitati presso le sedi competenti;
e. il titolare del trattamento è la Regione Toscana - Consiglio regionale;
f. il responsabile del trattamento è la dott.ssa Patrizia Tattini, dirigente del Settore Assistenza al procedimento degli atti consiliari e ai lavori d'Aula. Nomine.

Luogo _____, data _____

Il dichiarante

Estratto della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

Art. 10 - Cause di esclusione

1. Non possono essere nominati o designati a ricoprire gli incarichi previsti dalla presente legge:
- a) coloro che si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- b) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno dei reati previsti nel decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e successive modificazioni oppure alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 18 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e successive modificazioni;
- c) coloro che si trovino in una delle situazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), salvi gli effetti della riabilitazione;
- d) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva per violazione della legge 25 gennaio 1982, n. 17 (Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata Loggia P2), come previsto dall'articolo 8 della legge regionale 29 agosto 1983, n. 68 (Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione e della legge 25 gennaio 1982, n. 17 in materia di associazioni segrete e norme per garantire la pubblicità della situazione associativa dei titolari di cariche elettive o di nomine e designazioni regionali);

Allegato n. 3

e) coloro che ricadono nelle previsioni dell'articolo 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), ad esclusione dei dipendenti regionali, fermo restando quanto per essi previsto dalle lettere a) e k) del comma 1 dell'articolo 12. I casi in cui le previsioni dell'articolo 2 della l. 154/1981 sono riferite al territorio nel quale il titolare di una determinata carica esercita le sue funzioni costituiscono causa di esclusione limitatamente ad organismi il cui ambito operativo è esattamente coincidente con detto territorio o compreso in esso.

2. Le disposizioni del comma 1 concernono anche le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, emesse ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

Art. 11 - Incompatibilità

1. Le nomine o designazioni di cui alla presente legge sono incompatibili con le seguenti cariche e funzioni:

- a) sindaco e assessore dei comuni della Toscana con popolazione residente superiore alle 15.000 unità, assessore e presidente di provincia della Toscana, presidente di unione dei comuni di cui all'articolo 110, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), presidente e membro di giunta dei circondari istituiti per legge regionale, componente degli organi delle autorità di ambito territoriale ottimale di cui alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);
- b) giudice costituzionale, magistrato ordinario, amministrativo, contabile, tributario e di ogni giurisdizione speciale, fatte salve specifiche disposizioni di legge;
- c) avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato o di altri enti pubblici;
- d) appartenente alle forze armate in servizio permanente effettivo;
- e) difensore civico di regione, provincia o comune;
- f) titolare di due incarichi di membro effettivo in collegi sindacali e organi di controllo, la cui designazione o nomina sia di competenza di enti pubblici anche economici o di società di capitali da essi partecipate in modo esclusivo o prevalente;
- g) titolare di incarico professionale di studio, consulenza o ricerca conferito dalla Regione;
- g) bis) soggetti nominati dalla Regione a seguito delle designazioni di cui all'articolo 1, comma 1 bis, lettera b).

Art. 12 - Conflitto di interesse

1. Non possono essere nominati o designati nelle cariche di cui alla presente legge, versando in una situazione di conflitto di interesse:

- a) i dipendenti dello Stato, della Regione e degli enti locali che comunque assolvano a mansioni inerenti l'esercizio della vigilanza sull'ente o organismo cui si riferisce la nomina;
- b) i dipendenti o consulenti dell'ente o organismo per il quale il nominativo è proposto, ovvero di enti o organismi da esso dipendenti o ad esso strumentali;
- c) i membri di organi consultivi tenuti ad esprimere parere su provvedimenti degli organi dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina;
- d) chi ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina;
- e) chi ha lite pendente, come individuato ai sensi della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione), in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, con l'ente o organismo cui si riferisce la nomina;
- f) chi abbia prestato opera di consulenza a favore dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina nei dodici mesi precedenti;
- g) chi ha parte in attività di carattere imprenditoriale, commerciale o professionale riguardanti l'ente o organismo cui si riferisce la nomina e che possano trarre vantaggio diretto dalle decisioni del soggetto medesimo; egualmente la nomina è preclusa se nelle attività suddette hanno parte il coniuge o i parenti o affini entro il secondo grado;
- h) il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado dei consiglieri regionali, del Presidente della Giunta regionale e degli assessori regionali, nonché i conviventi dei medesimi soggetti, se e in quanto dichiarati ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 13 giugno 1983, n. 48 (Norme sulla previdenza, l'assicurazione infortuni e l'indennità di fine mandato ai consiglieri della Regione Toscana) e successive modificazioni;
- i) il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a);
- j) i dirigenti regionali in quiescenza, prima che siano trascorsi dodici mesi dalla data del collocamento a riposo;
- k) negli organi degli enti dipendenti della Regione, di cui all'articolo 50 dello Statuto, i dirigenti e i dipendenti regionali, se non collocati in aspettativa previamente all'assunzione dell'incarico, fatta eccezione per quanto previsto dalla legge regionale relativa alla disciplina dei commissari nominati dalla Regione.

Art. 13 - Limitazioni per l'esercizio degli incarichi

- 1. Gli incarichi disciplinati dalla presente legge, fatta eccezione per quelli non retribuiti e salvo quanto previsto al comma 3, non sono tra loro cumulabili.
- 2. In caso di conferimento di una nuova nomina l'interessato deve dimettersi dal precedente incarico entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento. In assenza di dimissioni l'interessato è dichiarato decaduto dalla carica ai sensi dell'articolo 15, comma 2.
- 3. È consentita l'attribuzione alla stessa persona di non più di due incarichi di membro effettivo di collegi sindacali e di organi di controllo contabile.
- 4. Non è consentita, per un periodo di due anni, una nomina o una designazione tra quelle disciplinate dalla presente legge qualora vi sia stata permanenza presso il medesimo ente o organismo per due mandati consecutivi in una stessa carica o in cariche diverse.
- 5. Ai fini del comma 4, si considerano anche i mandati svolti prima dell'entrata in vigore della presente legge e quelli svolti a seguito di nomina o designazione da parte di soggetti diversi dalla Regione. Nel caso di mandati svolti in cariche diverse, questi si considerano consecutivi quando dalla fine del primo e l'inizio del secondo intercorre un periodo inferiore ad un anno.
- 5-bis. Il divieto previsto dai commi 4 e 5 non opera nel caso in cui il mandato sia stato esercitato per un periodo di tempo inferiore alla metà della durata naturale dell'incarico.
- 5-bis 1. Nel caso di incarichi la cui durata naturale è uguale o inferiore a tre anni, il divieto previsto dai commi 4 e 5 si applica dopo lo svolgimento di un numero di mandati consecutivi di durata complessiva pari o superiore a sei anni.
- 5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica al procedimenti di nomina e di designazione relativi agli elenchi di cui all'articolo 5, pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 marzo 2011, n. 10 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2011).

Allegato n. 3

Estratto del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

Art. 7 - Incandidabilità alle elezioni regionali

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 418-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
 - b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis a 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
 - c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
 - d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
 - e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
 - f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 settembre 2011, n. 159.
2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.
3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuta a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

Estratto della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale).

Art. 2

Non sono eleggibili a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale:

- 1) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di gabinetto dei Ministri;
 - 2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
 - 3) [nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato] (abrogato);
 - 4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
 - 5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione della regione, della provincia o del comune nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
 - 6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, alle preture ed ai tribunali amministrativi regionali nonché i vice pretori onorari e i giudici conciliatori;
 - 7) i dipendenti della regione, della provincia e del comune per i rispettivi consigli;
 - 8) i dipendenti dell'unità sanitaria locale facenti parte dell'ufficio di direzione di cui all'articolo 15, nono comma, numero 2), L. 23 dicembre 1978, n. 833, ed i coordinatori dello stesso per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unità sanitaria locale da cui dipendono o lo ricomprende;
 - 9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate o lo ricomprende o dei comuni che concorrono a costituire l'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate;
 - 10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente della regione, della provincia o del comune;
 - 11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dalla regione, provincia o comune;
 - 12) i consiglieri regionali, provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altra regione, provincia, comune o circoscrizione.
- Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9), 10) e 11) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
- Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 7) e 12) del precedente primo comma non hanno effetto se gli interessati cessano rispettivamente dalle funzioni o dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
- Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del primo comma, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della L. 23 dicembre 1978, n. 833.
- La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma secondo, terzo e quarto del presente articolo entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.
- La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.
- L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, senza assegni, fatta salva l'applicazione delle norme di cui alle leggi 12 dicembre 1966, n. 1078, 20 maggio 1970, n. 300, e 26 aprile 1974, n. 169.
- Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.
- Le cause di ineleggibilità previste dai numeri 8) e 9) del presente articolo non si applicano per la carica di consigliere provinciale.

Allegato n. 3

Estratto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)

Art. 53 - Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.*

* La L. 6 novembre 2012, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 43) che "Le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 42, lettera l), non si applicano ai contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge".

Luogo _____, data _____

Per presa visione _____

